

ritorio con lettera n. 32241/ES dell'11-11-1987 e del Dipartimento Trasporti Infrastrutture e casa con lettera n. IVC/7040/ES del 5-10-1988, non hanno provveduto all'invio della documentazione necessaria alla determinazione della spesa finale entro il termine indicato;

Valutate l'opportunità e la necessità di rendere certi e definito procedimenti di utilizzo nelle risorse di cui alla L. 412/1975, al fine di assicurare il pieno e proficuo utilizzo delle stesse per le finalità di legge:

### DELIBERA

1. di invitare i Comuni inadempienti ad inviare alla Giunta Regionale, Dipartimento Istruzione e Cultura, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana della presente deliberazione, la documentazione di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione o atto di collaudo dei lavori o conto finale, come da normativa già citata in narrativa;

2. di dichiarare decaduti dal finanziamento per la quota parte non ancora erogata gli enti che entro il suddetto termine perentorio non trasmettano alla Giunta Regionale, Dipartimento Istruzione e cultura, la documentazione sopraindicata;

3. di incaricare la giunta di adottare tutti i conseguenti atti per l'esecuzione del presente provvedimento.

### IL CONSIGLIO APPROVA

con la maggioranza prevista dall'art. 15 dello Statuto.

U.T. (3)  
Egn. Il Segretario  
Baracca

Il Presidente  
Benelli

DELIBERAZIONE 18 settembre 1990, n. 280.

### Comune di Certaldo - Nuovo P.R.G.

Il Presidente nette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

### IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la Legge 17-8-1942 n. 1150 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 3-7-1972 n. 17;

Vista la Legge 28-1-1977 n. 10;

Vista la L.R. 21-5-1980 n. 59;

Vista la L.R. 31-10-1985 n. 61;

Vista la L.R. 17-4-1984 n. 21;

Vista la L.R. 30-6-1984 n. 41;

Vista la L.R. 19-2-1979 n. 10;

Vista la L.R. 31-12-1984 n. 74 modificata dalla L.R. 4/1990;

Vista la L.R. 29-6-1982 n. 52 modificata con la L.R. 27-4-1987 n. 25;

Visti i DD.MM. 1 e 2-4-1968 n. 1404 e n. 1444;

Premesso che il Comune di Certaldo è dotato di P.R.G. approvato dalla G.R.T. con delibera n. 3842 del 10-7-1973;

Vista la deliberazione di C.C. n. 393 del 19-12-1987 con la quale il Comune suddetto ha adottato il nuovo P.R.G. del proprio territorio, ivi comprese le norme tecniche di attuazione;

Esaminati gli atti e constatata la regolarità della procedura seguita nella adozione e pubblicazione degli stessi, durante la quale sono state presentate n. 102 osservazioni, di cui n. 2 fuori termine, alle quali il C.C. ha controdedotto con delibera n. 365 del 16-11-1988;

Visto lo studio geologico redatto dal geologo Dott. S. Becattelli nel gennaio 1990;

Visto il parere dell'Amministrazione Provinciale di Firenze espresso con nota n. 1064 del 22-8-1989;

Visto il parere della C.R.T.A. - Sezione Urbanistica e Beni Ambientali espresso nella seduta del 21-2-1990 alla quale è stata invitata l'amministrazione interessata;

Ritenuto, secondo il suddetto parere della C.R.T.A., che il P.R.G. del Comune di Certaldo, adottato con la delibera n. 393 del 19-12-1987 sia meritevole di approvazione con gli stralci, le raccomandazioni e l'intesa indicati nel parere medesimo al quale si rimanda;

Considerato che il P.R.G. del Comune di Certaldo risulta strumento idoneo a preordinare l'atti-

vità edilizia e le destinazioni d'uso del territorio comunale ed è conforme ai disposti di legge;

Preso atto che è stato provveduto al confronto di cui all'art. 8 punto 8 della L.R. 74/84, relativamente alle previsioni indicate per il coordinamento degli S.U. rispetto agli ambiti territoriali dei Comuni facenti parte dell'Associazione Intercomunale 18;

Rilevato che è stata effettuata la verifica di conformità delle previsioni alle finalità della L.R. 52/82 modificata con L.R. 25 del 27-4-1987 allo scopo di garantire la tutela e l'uso sociale dei beni ambientali naturalistici, paesaggistici e storico-artistici e la compatibilità ambientale degli interventi consentiti (come da art. 6 punto 4 legge citata);

Ritenuto, in merito alle osservazioni presentate, di condividere le determinazioni di cui al parere della C.R.T.A. espresso nella seduta del 21-2-1990 per le motivazioni meglio specificate nel suddetto parere al quale si rimanda per cui si ritengono:

— accolte le osservazioni n. 7 - 10 - 18 - 24 - 27 - 36 - 41 - 42 - 44 - 50 - 54 - 57 - 62 - 67 - 76 - 77 - 78 - 79 - 94;

— parzialmente accolte le osservazioni n. 1 - 3 - 4 - 5 - 11 - 12 - 20 - 22 - 23 - 26 - 28 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 38 - 39 - 40 - 45 - 47 - 49 - 51 - 55 - 56 - 58 - 60 - 61 - 63 - 64 - 66 - 70 - 71 - 74 - 82 - 86 - 87 - 88 - 90 - 91 - 92 - 93 - 95 - 96 - 98 - 100;

— respinte le osservazioni n. 2 - 6 - 8 - 9 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 25 - 29 - 37 - 43 - 46 - 48 - 52 - 53 - 59 - 65 - 68 - 69 - 72 - 73 - 75 - 80 - 81 - 83 - 84 - 85 - 89 - 97 - 99;

Tutto ciò premesso e considerato;

A voti unanimi

### DELIBERA

ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 31-12-1984 n. 74 modificata dalla L.R. 4/90:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 10 della Legge 17-8-1942 n. 1150 e successive modificazioni, il nuovo P.R.G. del Comune di Certaldo adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 393 del 19-12-1987, con gli stralci, le raccomandazioni e l'intesa di cui al parere espresso dalla C.R.T.A. nella seduta del 21-2-1990 parere che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di decidere in merito alle osservazioni come specificato in narrativa;

3. di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale di vistare, quale parte integrante del provvedimento in esame, i seguenti atti:

- relazione
- N.T.A.
- Tavola 1 (6 planimetrie) scala 1:10.000 destinazioni d'uso aree extraurbane
- Tavola 2 (21 planimetrie) scala 1:2000 destinazioni d'uso centri urbani
- relazione geologica e suoi allegati.

### IL CONSIGLIO APPROVA

con la maggioranza prevista dall'art. 15 dello Statuto.

*Il Segretario*  
Baracca

*Il Presidente*  
Bicocchi

ALLEGATO

REGIONE TOSCANA  
COMMISSIONE REGIONALE  
TECNICO AMMINISTRATIVA - SEZIONE  
URBANISTICA E BENI AMBIENTALI

SEDUTA DEL 21-2-1990

OGGETTO: Comune di CERTALDO  
Nuovo P.R.G.

Delibera di C.C. di adozione n. 393 del 19-12-1987, esecutiva.

### LA SEZIONE

Premesso

— che il Comune di Certaldo è dotato di P.R.G. approvato dalla G.R.T. con delibera 3842 del 10-7-1973 e successive varianti;

— che con delibera di C.C. di cui all'oggetto detto Comune ha adottato uno strumento urbanistico consistente nel nuovo P.R.G.;

Udita la relazione del Commissario designato che unitamente al Funzionario incaricato dell'istruttoria riferiscono a questa Commissione in ordine a:

— Relazione istruttoria che fornisce l'analisi tecnico-amministrativa dei contenuti dello S.U. in esame;

— Parere predisposto dall'Amministrazione Provinciale di Firenze in ordine al vincolo idrogeologico;

— Analisi degli elaborati dello S.U. in esame in rapporto alle Istruzioni Tecniche ex art. 5 L.R. 74/84;

— Relazione di confronto ex art. 8 punto 8 L.R. 74/84 (o da comprendere in relazione istruttoria);

— Relazione istruttoria geologica predisposta dal Servizio n. 69 «Prevenzione Dissesti territoriali e Protezione Civile» del Dip.to Ambiente;

## LA SEZIONE

Udite le relazioni suddette;

Dato atto ai sensi del punto c) delib. di G.R. n. 8656 del 14-9-1987 che gli elaborati della variante in oggetto, pur non essendo formalmente conformi a quanto richiesto dalle I.T. sono congrui con le finalità delle I.T. stesse e pertanto consentono di giustificare e valutare le scelte urbanistiche;

Dato atto di aver effettuato le verifiche di conformità alle finalità della L.R. 52/1982, così come modificata con L.R. 27-4-1987 n. 25, nonché della delibera n. 296/1988 del Consiglio Regionale, con gli stralci, di cui in prosieguo;

Dato atto di aver altresì effettuato, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/90 le verifiche di conformità alle finalità della L.R. n. 52 del 29-6-1982 e successive modifiche e che pertanto allo scopo di garantire in particolare:

— la tutela e l'uso sociale dei beni ambientali naturalistici paesaggistici e storico-artistici;

— la compatibilità ambientale degli interventi consentiti, siano da apportare gli stralci di cui in prosieguo;

Considerato che della documentazione relativa alle indagini geologiche-geotermiche eseguite in sede di formazione dello S.U. in esame del Comune di Certaldo e dagli elementi istruttori forniti dal Servizio 69, le indagini stesse risultano adeguate;

Esaminato lo S.U. di cui trattasi;

Viste le n. 102 osservazioni presentate in relazione allo strumento urbanistico stesso, di cui n. 100 pervenute nei termini di legge, n. 2 pervenute fuori dei termini stessi, nonché le n. 1 istanze o osservazioni pervenute direttamente alla Regione Toscana;

Viste le controdeduzioni del C.C. espresse con delibera n. 365 del 16-11-1988;

Ritenuto che lo S.U. in esame sia compatibile rispetto allo stato di fatto e di diritto vigenti nonché congruo con gli indirizzi della pianificazione regionale di cui alla L.R. 74, in attuazione degli obiettivi di PRS, subordinatamente all'introduzione delle seguenti modifiche:

— Stralcio in loc. Canonica (Tavola 2/10 e 2/11) della zona 1C2/4 e della viabilità di accesso per motivi di ordine ambientale in quanto ricadenti all'interno del vincolo paesaggistico di cui alla legge 1497/39;

— Stralcio parziale come indicato in cartografia della zona 2D4 in località Bassetto (Tavola 2/16) in quanto ricadente in parte in zona soggetto all'area protetta nonché al vincolo di cui alla L. 431/85 e nell'intesa che il piano particolareggiato di attuazione preveda una sistemazione urbanistica della viabilità di accesso non per singoli lotti in modo da evitare un sistema frazionato di accessi alla strada statale.

— Stralcio della zona 2C1/6 in località Sciano per motivi di ordine ambientale.

### Norme tecniche di attuazione

— Art. 19 - Stralcio del secondo *alinea* in quanto la L.R. 56/85 non è più in vigore.

— Art. 33 - Stralcio del riferimento ai parametri volumetrici.

— Art. 61 - Stralcio al terzo comma dei parametri urbanistici.

Ritenuto, per quanto concerne le osservazioni presentate, di condividere parzialmente tali controdeduzioni e le motivazioni nelle stesse addotte, per cui sono:

a) da ritenersi meritevoli di accoglimento le osservazioni:

nn. 7, 10, 18, 24, 27, 36, 41, 42, 44, 57, 50, 54, 62, 67, 76, 77, 78, 79, 94;

b) da ritenersi parzialmente meritevoli di accoglimento le osservazioni:

nn. 1, 90, 3, 4, 5, 12, 31, 38, 39, 40, 51, 55, 58, 11 concordando con l'A.C. per i punti 1, 3 e 4 mentre per il punto 2 non si concorda con l'A.C. indicando che ove l'attuazione ai sensi della convenzione stipulata con il Comune si attui mediante uso di strutture prefabbricate siano messi in atto tutti quegli interventi di schermatura e miglioramenti delle caratteristiche dell'arredo con idonee piantumazioni tipiche della zona;

nn. 20, 22 relativamente alla richiesta della realizzazione della «Via Crucis» che può essere realizzata con le caratteristiche espresse nella osservazione senza peraltro ampliare la zona F4; alla richiesta di poter raggiungere l'altezza massima di ml. 30 per la cupola;

n. 23, 26 con la riduzione, come indicato in cartografia, della zona B3 proposta dall'A.C. con accorpamento nell'area residua della volumetria consentita; n. 28; n. 30; contrariamente alle controdeduzioni dell'A.C. nel senso che la parte ricadente nella fascia di 150 m. dal torrente dovrà essere soggetta a intervento di recupero ambientale mediante rimodellamento dell'area, messa a dimora di verde e formazione di spazi erbosi; n. 32, n. 33, n. 34, n. 35, n. 64, n. 45, n. 47, n. 49, n. 56 concordando con l'A.C. per il punto 2 mentre il punto 1) si accoglie ammettendo la realizzazione di volumi interrati in tutte le zone ad esclusione delle zone A1 e comunque degli edifici classificati negli S.U. vigenti come edifici di valore storico ed architettonico ove l'intervento comporti alterazione della morfologia dei luoghi o dei caratteri architettonici degli stessi;

nn. 60, 61, 63, 64, 66, 70, 71, 74, 82, 86, 87 concordando con l'A.C. per i punti 1, 3 e 4 mentre per il punto 2 si concorda limitatamente alla zona F3 Fattoria di S. Maria Novella; n. 88; n. 90; n. 91; n. 92; n. 93; n. 95, n. 96, n. 98, n. 100;

c) da respingere le osservazioni:

nn. 2, 6, 8, 9, 13 con l'invito all'A.C. di ridurre in fase attuativa gli effetti negativi rilevati dall'osservante mediante adeguate soluzioni tecniche; nn. 14, 15, 16, 17, 19, 21, 25, 29, 37, 43, 46, 48, 52, 53, 59, 65, 68, 69, 72, 73, 75, 80, 81, 83, 84, 85, 89, 97, 99;

Preso atto della correttezza formale e procedurale degli atti tecnico-amministrativi allegati;

### È DEL PARERE

che il Nuovo P.R.G. di cui alla delibera di C.C. di adozione n. 393 del 19-12-1987 del Comune di Certaldo sia meritevole di approvazione da parte degli organi regionali nei termini di legge, per tutte le considerazioni, valutazioni e motivazioni espresse in premessa, con gli stralci e con l'intesa di cui in narrativa.

*Il Segretario*  
E. Giannella

*Il Presidente*  
M. Ginanneschi

DELIBERAZIONE 18 settembre 1990, n. 281.

**Comune di Stazzema - Variante P.d.F. loc. Retignano.**

Il Presidente mette in approvazione la seguente deliberazione:

### IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la Legge 17-8-1942 n. 1150 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 3-7-1972 n. 17;

Vista la Legge 3-1-1978 n. 1;

Vista la L.R. 21-1-1985 n. 5 modificata dalla L.R. 2-3-1987 n. 15;

Vista la L.R. 31-12-1984 n. 74 modificata dalla L.R. 4/1990;

Visti i DD.MM. 1 e 2-4-1968 n. 1404 e n. 1444;

Premesso che il Comune di Stazzema è dotato di R.E. con annesso P.d.F. approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 8100 del 22-10-1975;

Vista la deliberazione consiliare n. 229 del 17-10-1988 con la quale il Comune suddetto ha adottato una variante al vigente S.U. ai sensi dell'art. 9, 2° comma lettera a) della L.R. 31-12-1984 n. 74 relativa alla realizzazione di un campo di calcio in località Retignano;

Viste le indagini geologiche redatte dal geologo Dott. R. Ferrari nell'aprile 1987;

Visto il parere espresso dall'Amministrazione Provinciale di Lucca con nota n. 18870 del 18-8-1987;

Visto il parere della C.R.T.A. - Sezione Urbanistica e Beni Ambientali, espresso nella seduta del 6-12-1989, alla quale è stata invitata l'Amministrazione interessata;

Ritenuto di condividere il suddetto parere della C.R.T.A. e che pertanto la variante al R.E. con annesso P.d.F. del Comune di Stazzema sia meritevole di approvazione con la raccomandazione di cui al parere medesimo al quale si rimanda;

Considerato che la variante in oggetto, in applicazione alla disciplina prevista dalla L.R. n. 5 del